

**REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE IN USO
DI SALE DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI PENNE**

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – PRINCIPI
ART. 2 – OGGETTO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 3 – PROCEDURE

**CAPO II
CONCESSIONE DELLA SALA**

ART. 4 – MODALITA' DELLE RICHIESTE
ART. 5 – TARIFFA PER UTILIZZO

**CAPO III
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO**

ART. 6 – GRATUITA'

**CAPO IV
RESPONSABILITA'**

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
ART. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI

1. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di favorire l'utilizzo pubblico delle strutture comunali da parte della cittadinanza, in attuazione dei principi di partecipazione democratica e di cittadinanza attiva, concede, su richiesta, l'uso delle sale di proprietà comunale.
2. Compatibilmente con le esigenze istituzionali del Comune di Penne, possono essere concesse in uso gratuito o oneroso, le sale di proprietà comunali nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli e previo accertamento del rispetto delle norme di sicurezza, ai seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici,
 - b) associazioni, comitati, fondazioni, società, ordini professionali, enti privati con e senza personalità giuridica;
 - c) persone fisiche.
3. I temi delle manifestazioni da tenersi nelle sale devono essere di rilevante spessore secondo quanto stabilito dal successivo articolo 3 e non devono avere scopo commerciale o di lucro né concretarsi in festeggiamenti di carattere privato.
4. L'uso è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.
5. E' assolutamente vietato all'utilizzatore applicare tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle manifestazioni.
6. Le sale non possono essere concesse, di norma, nelle giornate in cui si svolgono le attività istituzionali del Comune di Penne.
7. Il concedente si riserva la facoltà di negare la concessione quando il carattere della manifestazione, a giudizio della G.M., sia ritenuto disdicevole, offensivo e contrario ai principi della morale pubblica e qualora il richiedente si sia già reso responsabile di precedenti violazioni al presente regolamento.

ART. 2 –

OGGETTO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica alle seguenti sale di proprietà comunale:

1. Sala polivalente – Edificio in Piazza Luca da Penne;
2. Sala Consiliare ;
3. Chiostro del Palazzo Comunale
4. Auditorium di San Giovanni Evangelista.

ART. 3- PROCEDURE

1. Le istanze di concessione sono inoltrate alla segreteria del Sindaco e saranno istruite in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione, dal Settore Patrimonio avvalendosi anche del personale della segreteria del sindaco.
2. Il comune si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso delle sale per motivi di interesse pubblico impreveduti ed inderogabili. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, il comune è sollevato da ogni altro onere.
3. In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il soggetto organizzatore dovrà informare l'Ente ed annullare la prenotazione delle sale con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. Competente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della Sala richiesta è il Responsabile preposto al Settore Patrimonio al quale compete anche la determinazione degli oneri di pagamento o la determinazione in ordine alla gratuità per l'uso delle suddette sale, nel rispetto del presente Regolamento.
5. In caso di richieste concorrenti per l'uso delle sale verrà data priorità alle iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o, in assenza di iniziative dell'amministrazione, verrà data priorità alla domanda pervenuta cronologicamente per prima all' Ufficio del Protocollo Generale.
7. Durante la campagna elettorale, la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati, è disciplinata dagli artt. 19 e 20 della Legge 515/93. Le modalità per garantire l'equo utilizzo degli spazi, sono determinate con propria disposizione dalla Giunta Comunale. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 2, durante la campagna elettorale, la tariffa prevista è ridotta del 50%.

CAPO II CONCESSIONE DELLA SALA

ART. 4- MODALITA' DELLE RICHIESTE

1. Le sale possono essere concesse a titolo gratuito o oneroso a soggetti, enti e associazioni, circoli, organizzazioni sindacali, Istituti scolastici che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sportivo, sociale e morale di particolare rilevanza , compatibilmente con la destinazione istituzionale delle stesse sale.
2. La richiesta, da presentare almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) cognome e nome del richiedente/ legale rappresentante, luogo e data di nascita, luogo e via di residenza, codice fiscale;
 - b) denominazione dell'Ente, Istituzione, Associazione, Gruppo di cui è rappresentante
 - c) indicazione del locale di cui si richiede l'utilizzo e descrizione della manifestazione o dell'incontro e indicazione dell'orario di inizio dell'utilizzo e dell'orario di rilascio della struttura;
 - d) dichiarazione del richiedente che, sotto la sua responsabilità o di quella del responsabile, verrà rispettato il numero delle presenze consentite nell'aula e gli altri oneri conseguenti al corretto utilizzo dei locali;
 - e) dichiarazione dell'assunzione degli oneri derivanti da eventuali danneggiamenti ai sensi del vigente Codice Civile;Con tali finalità il richiedente indicherà nella domanda anche:
 - f) numero di telefono e recapito, anche informatico, dove sarà reperibile durante il consueto orario di funzionamento degli uffici comunali;
 - g) se diverso dal richiedente il nominativo del responsabile che provvederà alla gestione

dell'iniziativa durante il periodo di utilizzo della sala;

h) natura dell'iniziativa in corso di realizzazione;

i) richiesta di uso di attrezzature di proprietà dell'Ente (microfoni, lavagna luminosa, proiettori, ecc.).

l) di conoscere ed accettare il Regolamento per la concessione in uso delle sale;

La richiesta delle sale deve essere redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Le associazioni, senza scopo di lucro, e i gruppi consiliari presentano la domanda in carta semplice. L'istruttoria ed il rilascio della concessione a pagamento, è di competenza del Responsabile del Settore Patrimonio che rilascerà la concessione in applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e delle tariffe in vigore.

ART. 5- TARIFFA PER UTILIZZO

1. L'utilizzatore delle sale è tenuto al pagamento di una tariffa. Detta tariffa verrà introitata in apposito capitolo di bilancio ed i proventi saranno principalmente utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale.
2. La Giunta comunale determina con proprio atto, annualmente, le tariffe per la concessione in uso.

CAPO III CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

ART. 6 - GRATUITA'

1. La concessione delle sale è a titolo gratuito per lo svolgimento di attività istituzionali promosse dagli assessori e consiglieri del Comune di Penne.
2. Le sale sono concesse a titolo gratuito per manifestazioni o attività di cui il comune di Penne è ente coorganizzatore e/o patrocinatore nonché per particolari motivi di interesse pubblico, previo nulla osta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO IV OBBLIGHI ED ONERI

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

1. Il concessionario deve assicurare l'ordinato svolgimento della riunione ed il rispetto della sala, delle suppellettili e degli impianti in esse posizionati e di tutte le altre disposizioni contenute nella concessione o previste in norme di legge. Deve altresì garantire il riassetto della sala dopo l'uso. Non è ammessa alcuna modifica alle proprietà comunali oggetto della concessione, compreso le attrezzature e gli arredi. E' in ogni caso prevista la possibilità di affissione ed esposizione negli spazi a ciò predisposti. Senza la preventiva autorizzazione comunale, il concessionario non può utilizzare i propri impianti microfonici ed audiovisivi; in caso di installazione autorizzata, l'onere per l'installazione, l'utilizzo e la rimozione al termine dell'iniziativa sono a carico del concessionario. Nel caso in cui la loro presenza costituisca impedimento a successive iniziative, il Comune può procedere autonomamente alla loro rimozione addebitandone l'onere al concessionario.
2. Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, nell'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'uso del

bene. I soggetti autorizzati sono obbligati a risarcire al Comune eventuali danni causati durante l'uso dei locali secondo la stima effettuata dai servizi tecnici comunali. Nel caso di un cattivo uso dei locali e degli impianti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non concedere più l'uso delle sale comunali alle persone od organizzazioni che ne risultassero responsabili.

3. Nel concedere le sale, il Comune può assicurare la presenza di propri incaricati per l'apertura e chiusura delle sale ed il funzionamento degli impianti in esse installati. Nella tariffa sono compresi i consumi relativi a luce, acqua, riscaldamento e pulizia periodica.

ART. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio di arredi e impianti particolari, di sorveglianza e altro, da concordare preventivamente con l'ufficio concedente. Nel caso di pubblica assemblea sono, altresì, a carico del concessionario gli adempimenti per le comunicazioni alla P.S. ove prevista dalla legge. Il Comune, da parte sua, può riservarsi il diritto di accertare il regolare svolgimento della manifestazione.
2. Il concessionario assume la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, nonché il più disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, sia all'interno che all'esterno delle sale rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo alla manifestazione.